



**Il regolamento Reach e gli adempimenti  
connessi all'approvvigionamento di  
materie prime da Paesi extra UE**

- ❖ **Registrazione:** chi produce o importa da extra UE una sostanza in quantità  $\geq 1$  ton/anno, ha l'obbligo di “registrarla” presso la nuova Agenzia europea per le sostanze chimiche di Helsinki (ECHA).
- ❖ **Valutazione:** le Autorità Competenti degli Stati Membri, sotto il coordinamento dell'ECHA, valutano le informazioni fornite dall'Industria sulle sostanze.
- ❖ Eventuali **autorizzazioni** o **restrizioni** alla produzione, immissione sul mercato e uso sono stabilite per sostanze con particolari proprietà pericolose per la salute umana e/o per l'ambiente.

## TERMINI DI ENTRATA IN VIGORE e prime scadenze

- ❖ Il REACH è entrato in vigore il **1° giugno 2007**.
- ❖ Tuttavia, per l'applicazione delle disposizioni previste dal REACH, sono previsti degli specifici termini transitori.
- ❖ Il **1 dicembre 2008** si è chiusa la fase di **pre-registrazione**.
- ❖ Il **30 novembre 2010** si è completata la prima fase di **registrazione**.
- ❖ Il **31 maggio 2013** si è completata la seconda fase di **registrazione**.
- ❖ Il **31 maggio 2018** si completerà la terza e ultima fase di **registrazione**.

<p>30/11/2010</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>✓ <math>\geq 1000</math> t/a</li> <li>✓ R50/53 (CLP = H400 - H410) <math>\geq 100</math> t/a</li> <li>✓ CMR cat. 1 e 2 (CLP = 1A e 1B) <math>\geq 1</math> t/a</li> </ul>
<p>31/05/2013</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>✓ 100-1000 t/a</li> </ul>
<p>31/05/2018</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>✓ 1-100 t/a</li> </ul>

- ❖ Il REACH prevede la possibilità di pre-registrare le sostanze prodotte/importate da extra UE in quantità  $\geq 1$  ton/anno.
- ❖ La pre-registrazione permette ai pre-registranti di usufruire del regime transitorio previsto per la registrazione.
- ❖ **Fino al 31 maggio 2017**, sarà ancora possibile procedere alla «pre-registrazione tardiva» di una sostanza, nel caso in cui si tratti di prima produzione/importazione da extra UE.
- ❖ Tuttavia, la fase di «pre-registrazione tardiva» è aperta solo per produzioni/importazioni in quantità  $< 100$  ton/anno (purché non si tratti di sostanze CMR cat. 1A e 1B).

## REGISTRAZIONE informazioni da fornire

- ❖ Salvo specifiche esenzioni, in generale tutte le sostanze prodotte o importate in quantità  $\geq 1$  ton/anno (pericolose e non-) rientrano nella procedura di registrazione.
  
- ❖ La procedura di registrazione prevede la trasmissione all'ECHA di un **dossier** contenente le informazioni:
  - sulle proprietà chimico-fisiche, tossicologiche e ecotossicologiche della sostanza;
  - sugli usi e sulle modalità di esposizione alla sostanza.

- ❖ Ai fini della registrazione delle sostanze prodotte/importate da extra UE in quantità  $\geq 10$  t/a, deve essere presentata una Relazione sulla Sicurezza Chimica (CSR).
- ❖ Il CSR riporta una valutazione del rischio, realizzata sulla base degli usi della sostanza e delle modalità di esposizione ad essa (**scenari di esposizione**).
- ❖ La predisposizione degli scenari di esposizione è prevista solo per le sostanze **già registrate** in quantità  $\geq 10$  t/a e **classificate come pericolose**.
- ❖ Lo scenario di esposizione deve essere **allegato alla scheda di sicurezza** (SDS).

## IMPORTAZIONE DI SOSTANZE

- ❖ Se importata in quantità  $\geq 1$  ton/anno  $\rightarrow$  obbligo di pre-registrazione/registrazione REACH.
- ❖ Se soggetta a registrazione REACH  $\rightarrow$  obbligo di notifica CLP.
- ❖ Se non soggetta a registrazione REACH  $\rightarrow$  obbligo di notifica CLP solo se pericolosa.



## IMPORTAZIONE DI MISCELE

- ❖ Se importate in quantità  $\geq 1$  ton/anno  $\rightarrow$  Obbligo di pre-registrazione/registrazione REACH della sostanze costituenti.
- ❖ **CRITICITA' !**  $\rightarrow$  Necessità di avere informazioni di dettaglio sulla composizione della miscela (anche rispetto agli ingredienti non pericolosi/confidenziali, non indicati in SDS).
- ❖ Se soggette a registrazione REACH  $\rightarrow$  obbligo di notifica CLP delle sostanze costituenti.
- ❖ Se non soggette a registrazione REACH  $\rightarrow$  obbligo di notifica CLP delle sostanze costituenti aventi effetto sulla classificazione della miscela.

## IMPORTAZIONE DI POLIMERI

- ❖ Se importati in quantità  $\geq 1$  ton/anno  $\rightarrow$  obbligo di pre-registrazione/registrazione REACH dei monomeri e delle altre sostanze costituenti.
- ❖ **ATTENZIONE!**  $\rightarrow$  Gli obblighi di registrazione REACH sono riferiti alle quantità totali di monomeri/altre sostanze (in forma libera e legata).
- ❖ Se pericoloso, obbligo di notifica CLP del polimero.

## RAPPRESENTANTE ESCLUSIVO

- ❖ Un importatore di sostanze chimiche (tal quali o all'interno di una miscela o componenti di polimeri) sono esentati dagli obblighi di registrazione REACH connessi all'importazione nel caso in cui il produttore extra UE abbia nominato un **Rappresentante Esclusivo** (Only Representative) che adempia per suo conto a tale procedura.
- ❖ Un Soggetto extra UE non può effettuare direttamente la procedura di registrazione.
- ❖ Il Rappresentante Esclusivo può essere nominato esclusivamente da Produttori extra UE e non da altri Soggetti (es. Distributore extra UE).

## RAPPRESENTANTE ESCLUSIVO

- ❖ La designazione di un Rappresentante Esclusivo, esenta l'importatore dall'obbligo di notifica CLP solo nel caso in cui esso abbia già completato la registrazione REACH della sostanza (non se è ancora in fase di pre-registrazione).
- ❖ Il Rappresentante Esclusivo non deve essere necessariamente coinvolto nella pratica di importazione (non è una figura commerciale).
- ❖ **SUGGERIMENTO !** → Nel caso in cui il fornitore extra UE dichiari di aver designato un Rappresentante Esclusivo, richiedere a quest'ultimo una dichiarazione a conferma.

- ❖ Verificare se il prodotto acquistato contiene sostanze incluse nella **candidate list SVHC**.
- ❖ Verificare se il prodotto acquistato contiene sostanze incluse in Allegato XIV (**Autorizzazione**).
- ❖ Verificare se il prodotto acquistato contiene sostanze incluse in Allegato XVII (**Restrizione**).
- ❖ Non è infatti possibile vincolare il fornitore extra UE al rispetto di queste procedure.

- ❖ Il REACH prevede una specifica **esenzione dagli obblighi di registrazione** per le sostanze «recuperate» da rifiuti (art. 2.7.d).
- ❖ Tale esenzione si applica esclusivamente alle **sostanze recuperate in UE** (pertanto, non è valida se il recupero è effettuato extra UE).
- ❖ I materiali di recupero sono prodotti chimici a tutti gli effetti e, pertanto, prevedono la trasmissione di una SDS conforme agli standard di legge.